

All'Amministrazione della giustizia la fattura del CTU

Il chiarimento dell'Agenzia delle Entrate comporta criticità che allungano i tempi di pagamento

/ Mirco GAZZERA

Nell'escludere l'applicazione del meccanismo dello [split payment](#) alle prestazioni rese dai **consulenti tecnici d'ufficio** (CTU), la circ. Agenzia delle Entrate n. [9/2018](#) ha fornito chiarimenti, altresì, sulle relative modalità di fatturazione. Queste ultime hanno generato, tuttavia, notevoli criticità rilevate anche in data 26 settembre 2018 dal Ministero della Giustizia che ha reso noto di aver avviato un confronto con l'Agenzia delle Entrate per individuare soluzioni operative, le quali non aggravino le attività degli uffici giudiziari per il pagamento delle spese di giustizia.

Seppure la questione relativa all'applicazione della scissione dei pagamenti ([art. 17-ter](#) del DPR 633/72) alle prestazioni rese dai CTU appaia ormai superata dal ripristino dell'esonero dal predetto meccanismo per i professionisti ([art. 12](#) del DL 87/2018 conv. L. [96/2018](#)), le indicazioni della circolare dell'Agenzia delle Entrate n. [9/2018](#) sono ancora d'interesse per i chiarimenti circa la fatturazione di tali operazioni.

In sintesi, nella predetta circolare è stato precisato che:

- la parte indicata nel provvedimento del giudice è tenuta "al pagamento del **compenso** per prestazioni professionali rese, al di fuori del sinallagma commissione-prestazione, a favore dell'Amministrazione della giustizia, committente non esecutrice del pagamento";
- il CTU deve esercitare la rivalsa IVA ed emettere [fattura](#) nei confronti dell'Amministrazione della giustizia, evidenziando che il pagamento avviene con denaro fornito dalla/e parti/e individuata/e dal citato provvedimento.

Con riguardo all'**emissione** della fattura del CTU nei confronti dell'Amministrazione della giustizia, l'Agenzia delle Entrate ha richiamato la precedente C.M. n. [9/82](#) secondo la quale i periti e i consulenti tecnici devono "addebitare in via di rivalsa nei confronti del committente – sia esso una delle parti in causa o l'amministrazione della giustizia – il tributo relativo alla prestazione resa (...)".

Sulla base di tale precisazione, tuttavia, nella prassi professionale si riteneva che il CTU potesse emettere la fattura anche nei confronti della parte in causa obbligata al pagamento. Tale modalità di fatturazione risulta **difforme** da quanto precisato ora, espressamente, dalla circ. Agenzia delle Entrate n. [9/2018](#). Al fine di addivenire a un'interpretazione coerente dei predetti chiarimenti forniti dalla prassi amministrativa, si potrebbe osservare, per esempio, che nel processo civile e

penale sono previsti "consulenti tecnici" incaricati, sia dal giudice (CTU nel processo civile e perito in quello penale), sia dalle parti del processo.

Poiché la C.M. n. [9/82](#) ha esaminato, fra l'altro, l'intestazione delle fatture relative alle prestazioni rese genericamente da "periti e consulenti tecnici", si potrebbe ritenere che tale documento abbia indicato come committente le parti in causa o l'Amministrazione della giustizia proprio riferendosi alle diverse fattispecie sopra indicate.

Tra le conseguenze l'obbligo per il CTU di emettere fattura elettronica

La fatturazione delle prestazioni nei confronti dell'Amministrazione della giustizia comporta delle conseguenze di notevole rilievo, fra le quali, l'**obbligo** per il CTU di emettere la fattura in formato elettronico, in quanto il committente è una Pubblica Amministrazione ([art. 1](#) commi 209-214 della L. 244/2007).

Poiché il documento non è emesso nei confronti della parte in giudizio che sostiene l'onere economico, se quest'ultima è soggetto passivo IVA sembra difficile riconoscere il **diritto alla detrazione** dell'IVA assolta sulla prestazione di servizi resa dal CTU. La fattispecie appare diversa, inoltre, da quella della distrazione delle spese processuali [ex art. 93](#) c.p.c., il cui trattamento è stato chiarito dalla C.M. n. [203/94](#). La possibilità del citato soggetto di detrarre l'IVA assolta sulla predetta operazione dovrebbe essere riconosciuta per garantire il rispetto del principio di neutralità dell'imposta, prescindendo dall'intestazione della fattura (es. Corte di Giustizia Ue 1° marzo 2012 causa [C-280/10](#)). Sul punto appare auspicabile, dunque, un chiarimento dell'Amministrazione finanziaria.

Come rilevato dal Ministero della Giustizia, inoltre, le fatture elettroniche emesse dai CTU pervengono agli uffici giudiziari mediante il sistema di gestione contabile SICOGE e risultano come "**crediti inestinti**", in quanto pagate da terzi. A livello operativo, si rende necessario un intervento manuale da parte dei predetti uffici affinché il credito possa essere considerato estinto sulla piattaforma di certificazione del credito (PCC) gestita dal Ministero dell'Economia e delle finanze. Tale operazione rappresenta un aggravio del lavoro degli uffici giudiziari che comporta anche un allungamento dei tempi di pagamento.